

Influenza aviaria, in Veneto misure straordinarie fino al 15 marzo 2027

Con la migrazione autunnale tornano chiusura del pollame, controlli prima del macello e segnalazione precoce della mortalità nelle zone a rischio. Il punto per gli allevatori

Con l'arrivo degli uccelli acquatici migratori, che interessano soprattutto il Nord Italia, torna ad alzarsi l'allerta per l'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Il Ministero della Salute segnala 94 casi in Europa nel solo periodo estivo e nuovi focolai già confermati in Svezia e in Francia. Per il Centro di riferimento nazionale per l'influenza aviaria i casi aumenteranno probabilmente nei prossimi mesi: i dati degli ultimi anni indicano ormai settembre come il mese in cui parte la fase epidemica.

Con la nota **prot. n. 26433 del 16 settembre 2026** il Ministero ha chiesto alle Regioni ad alto rischio, tra cui il Veneto, di adottare subito misure di prevenzione, sorveglianza e controllo. La Regione le ha recepite con la nota **prot. n. 527120 del 23 settembre 2026** dell'U.O. Sanità animale e farmaci veterinari: si applicano in tutto il Veneto **fino al 15 marzo 2027**, salvo diversa comunicazione. Lo stesso giorno il Ministero ha diffuso una rettifica (nota prot. n. 27117 del 23 settembre 2026) che riscrive il punto sull'accasamento dei tacchini da carne. Le zone di riferimento sono le Zone A e B individuate dalla DGR n. 1076 del 15 settembre 2025, che aggiorna le misure regionali di prevenzione e controllo e individua le zone del Veneto ad alto rischio di introduzione e diffusione del virus. Quasi tutte le misure più stringenti riguardano la Zona B.

1. Pollame al chiuso nelle Zone A e B

- › Negli **allevamenti avicoli** tutto il pollame, compresa la selvaggina da penna, va tenuto al chiuso dove tecnicamente possibile, per evitare contatti con i volatili selvatici.
- › Negli **allevamenti familiari** va adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo questi contatti.
- › Fiere, mostre, esposizioni e mercati di pollame restano per ora **consentiti in deroga**, fino a diversa comunicazione della Regione.

2. Tacchini da carne in Zona B

Nei Comuni dell'Allegato B1 alla DGR n. 1076/2025 l'accasamento dei tacchini da carne va fatto per aree omogenee, per non concentrare troppi animali sensibili nel periodo più a rischio. In tutta la Zona B resta legato al rispetto delle misure di biosicurezza del D.M. 30 maggio 2023. La rettifica ministeriale affida a ciascuna filiera con stabilimenti in Lombardia e Veneto l'accasamento nelle zone a rischio, per ridurre la concentrazione degli animali nell'età critica, «sulla base della programmazione già concordata con l'Autorità Competente Regionale».

3. Personale in allevamento (Zona B)

Negli allevamenti di tacchini e pollastre vaccinazioni, trattamenti farmacologici e carico al macello vanno fatti solo da personale interno. Se le dimensioni dell'allevamento obbligano a ricorrere a ditte esterne, l'allevatore deve registrare tutto il personale impiegato e, per il carico, identificare ogni operatore e le ditte che forniscono il servizio, come previsto dal D.M. 30 maggio 2023.

4. Controlli prima del macello e negli spostamenti

L'invio al macello di tacchini, ovaiole e anatidi da stabilimenti in Zona B, e l'invio di pollastre provenienti dalle Zone A e B da accasare in Zona B, è possibile solo con esito favorevole di visite cliniche e campionamenti virologici. I campioni prelevati il venerdì valgono per i carichi che si chiudono il lunedì mattina successivo. Per i tacchini da carne della Zona B queste regole, nel periodo a rischio, prevalgono su quelle ordinarie dell'Allegato A alla DGR n. 1076/2025.

96 ore

finestra per visita clinica e prelievi prima del primo carico, da ripetere ogni 96 ore fino a fine carico

20 – 120

tamponi tracheali: almeno 20 per capannone, fino a 120 per allevamento

30 + 30

tamponi tracheali e cloacali per capannone per oche e anatre

Controlli pre-moving per il macello. Fonte: nota Regione del Veneto prot. n. 527120 del 23 settembre 2026.

5. Segnalazione precoce della mortalità

Il registro della mortalità previsto dal D.M. 30 maggio 2023 deve distinguere i capi morti naturalmente da quelli soppressi. Al verificarsi dei criteri qui sotto l'allevatore deve avvisare subito il veterinario, che avvia gli accertamenti di laboratorio.

Specie	Quando segnalare subito al veterinario (dalla seconda settimana di vita)
Tacchini	Mortalità giornaliera oltre lo 0,2% nel singolo capannone, inappetenza, gruppo fermo con animali a terra
Ovaiole, pollastre, faraone	Mortalità che sale di colpo a 2-3 volte quella del giorno prima nel singolo capannone; per le ovaiole anche calo della deposizione e inappetenza
Broiler	Monitoraggio periodico anche con mortalità nella norma: le ultime epidemie si sono spesso presentate senza sintomi evidenti

Criteri dell'Allegato 2 alla nota regionale prot. n. 527120 del 23 settembre 2026.



Il percorso della segnalazione precoce. Fonte: nota Regione del Veneto prot. n. 527120 del 23 settembre 2026.

Ogni variazione anomala della mortalità durante il carico per il macello o la movimentazione delle uova blocca automaticamente le operazioni fino agli esiti di laboratorio. In caso di sospetto clinico resta l'obbligo di notifica immediata al veterinario ufficiale. In Zona B è previsto anche un monitoraggio ogni 15 giorni negli allevamenti di tacchini da carne, pollastre e ovaiole, oltre ai campionamenti su broiler e svezinatori.

6. Procedure di filiera

Ogni filiera deve avere una procedura unica, sottoscritta e validata dalla Regione in cui ha la sede amministrativa, che regoli segnalazione dei casi, comunicazioni interne e verso l'AULSS, campionamenti e prime misure di contenimento. La filiera deve farla conoscere a tutti gli interessati, compresi gli allevatori in soccida, con incontri formativi. Le procedure già trasmesse restano valide; ogni aggiornamento va comunicato alla Regione.

Il primo passo è verificare se il proprio allevamento ricade in Zona A o in Zona B: l'elenco dei Comuni è nell'allegato C alla DGR n. 1076/2025 ([scarica dal BUR Veneto](#)).

Fonti: Ministero della Salute, note prot. n. 26433 del 16/09/2026 e prot. n. 27117 del 23/09/2026 (rettifica); Regione del Veneto, U.O. Sanità animale e farmaci veterinari, nota prot. n. 527120 del 23/09/2026; DGR Veneto n. 1076 del 15/09/2025; D.M. 30 maggio 2023 «Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli».